

Allegato “A” al n. 3876/1582 di Repertorio

COMUNE DI POTENZA PICENA  
STATUTO DELLA PRO – LOCO di Porto Potenza Picena.

Art. 1

Nel Comune di Potenza Picena si è costituita un’associazione denominata “PRO LOCO PORTO POTENZA” con sede in Porto Potenza Picena.

La sua costituzione e la sua sede risultano da atto notarile stilato dal notaio di Lino Valori in data 4 febbraio 1987.

L’Associazione è regolarmente iscritta all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (UNPLI) ed all’Albo delle Pro Loco della Regione Marche.

La Pro Loco svolge la sua opera nel territorio del Comune di Potenza Picena e nelle contermini.

L’associazione, in quanto non riconosciuta come persona giuridica, è disciplinata dagli articoli 36 e ss del codice civile.

L’associazione è apolitica e apartitica.

Art. 2

Finalità

L’associazione non persegue fini di lucro; i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forme indirette.

L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali come assistenza agli anziani e/o contributi per i disabili del comune di Potenza Picena.

Gli scopi principali della Pro – Loco sono:

- a) Riunire tutti coloro (Enti, esercenti, artigiani, cultori dell’arte e privati in genere) che hanno a cuore lo sviluppo turistico, culturale, artistico ed economico della località.
- b) Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, studiando il miglioramento ricettivo, edilizio, stradale delle zone suscettibili di essere visitate dai turisti, promuovendo l’abbellimento delle piazze, giardini ed altre località, con piante, fiori, con le posizioni dei cartelli indicatori delle passeggiate.
- c) Tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali, monumenti, pinacoteca comunale e le opere d’arte di cui Porto Potenza Picena è ricca.
- d) Promuovere e facilitare il movimento turistico rendendo il soggiorno piacevole ed appoggiando il miglioramento dei servizi ( servizi postali, collegamenti automobilistici ecc.)
- e) Promuovere manifestazioni culturali e folkloristiche, convegni, fiere, spettacoli pubblici, gare, festeggiamenti ecc...)
- f) Promuovere il miglioramento dell’attrezzatura alberghiera e dei centri di ritrovo degli postiti e vigilare che questi rispondano agli scopi.
- g) Vigilare lo svolgimento dei servizi, degli addetti al turismo e le tariffe relative.
- h) Istituire un Ufficio di Informazioni Turistiche con o senza biglietteria.
- i) Adempire le funzioni emanate dall’Ente Provinciale per il Turismo o dall’Organismo Turistico competente per il territorio.
- l) Promuovere qualsiasi iniziativa diretta allo sviluppo materiale della città.

Art. 3  
Finanziamenti

I proventi con i quali la Pro – Loco provvede alla propria attività sono:

- a) Le quote annuali dei soci, il cui importo sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
- b) Eventuali contributi di cui Enti pubblici ( EPT, Comune, Regione, Ministero del Turismo, Associazioni, ecc...).
- c) Eventuali contributi, elargizioni, sommo e beni che possono affluire alla Pro – Loco stessa.
- d) Proventi di gestione e ricavati delle manifestazioni da essa organizzate.

Art. 4  
Soci

Soci della Pro – Loco di Porto Potenza Picena sono tutti coloro che, iscritti all'Associazione dietro domanda scritta e vagliata dal Consiglio Direttivo, corrispondono le quote annuali nel termine previsto dallo statuto e s'impegnano, compatibilmente con le proprie possibilità a contribuire allo sviluppo dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo, oltre al pagamento della quota sociale decisa dal consiglio direttivo, di:

- osservanza dello statuto e dei regolamenti interni eventuali
- osservanza delle disposizioni del consiglio direttivo.

I soci si distinguono in:

- a) Ordinari: sono coloro che versano annualmente la quota stabilita.
- b) Benemeriti: sono coloro che hanno arrecato all'Associazione particolari benefici o che versano una quota annua ( od "Una Tantum" ) notevolmente superiore a quella stabilita.
- c) Onorari: sono coloro che per la loro attività nel campo della cultura, dell'arte, dello sport ed ogni altro campo, hanno dato lustro a Porto Potenza.

I soci hanno diritto alle pubblicazioni dell'Associazione, a particolari sconti, nell'eventuale giornale che l'Associazione può stampare, a facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate della Pro – Loco.

Art. 5  
Organi della PRO – LOCO

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Probiviri;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6  
Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo principale della Pro – Loco e rappresenta l'universalità degli iscritti. Le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto, obbligano ed impegnano i soci.

Essa ha il compito di dare le direttive e di stabilire le norme per il funzionamento dell'Associazione e per realizzazione degli scopi che essa si propone. Elege il Consiglio Direttivo e può revocare il mandato ad essi affidato.

All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, prendono parte solo i soci regolarmente iscritti all'Associazione da almeno sei mesi dalla data fissata per l'assemblea ed in regola con la quota sociale annuale relativa l'anno in cui svolge l'assemblea stessa.

- a) L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per dare modo a tutti i soci di partecipare alla vita dell'Associazione. Essa viene indetta dal Presidente che, sentito il Consiglio Direttivo, ne stabilisce l'ora, la data, la sede e l'ordine del giorno, con avvisi che debbono pervenire ai soci almeno cinque giorni prima della data stabilita. L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente in carica. In caso di impedimento da parte del Presidente, questi viene sostituito dal Vice-Presidente. Tra i presenti in sala verranno nominati 5 scrutatori per eventuali votazioni dei punti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria verrà redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo (in sua assenza verrà redatto da un altro membro del Consiglio, scelto dal Presidente).

- b) L'Assemblea Straordinaria può essere convocata:

- Dal Presidente della Pro-Loco qualora ne ravvisi la necessità;
- Dal Consiglio Direttivo dietro richiesta scritta di almeno la metà + uno dei componenti il Consiglio Stesso;
- Dagli stessi Soci (almeno la metà + uno) dietro richiesta sottoscritta e recante i motivi della convocazione;
- Quando si deve procedere al rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente convoca l'Assemblea nei modi prescritti per quella Ordinaria.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono valide in prima convocazione con almeno la metà + uno dei Soci e delibera con voto favorevole della metà + uno dei voti validi.

In seconda convocazione (da indirsi almeno un'ora dopo la prima) l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Coloro che arrivassero a scrutinio iniziato non saranno ammessi a votare.

Art. 7  
Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali

Allo scadere del mandato delle cariche sociali, o in caso di dimissioni di almeno la metà più uno dei membri si procederà alle elezioni delle cariche sociali, convocando l'Assemblea generale dei Soci.

L'Assemblea è indetta dal Presidente uscente che, sentito il Consiglio Direttivo, ne stabilisce la data, l'ora e la sede, dandone comunicazione ai soci a mezzo posta, anche recapitata a mano, almeno cinque giorni prima della data stabilita.

Per le elezioni si seguono le norme dell'Assemblea Straordinaria. Prima del rinnovo delle cariche sociali, si procederà all'elezione di un Presidente di Assemblea che dirigerà i lavori e di 5 scrutatori. Tale elezione può essere fatta per alzata di mano. Il Segretario del Consiglio Direttivo uscente o dimissionario, redigerà il verbale dell'Assemblea.

In sua assenza il verbale sarà redatto un membro del Consiglio Direttivo uscente, scelto dal Presidente dell'Assemblea. Non sono ammesse deleghe per le votazioni nelle Assemblee ordinarie e Straordinarie.

- a) Il presidente dell'assemblea proporrà il numero dei membri (minimo 5 massimo 9) che dovranno comporre il Consiglio Direttivo e se le votazioni dovranno essere segrete o per alzata di mano.

Entrambe le proposte saranno approvate, per alzata di mano con la maggioranza semplice sei consensi. S'iniziano le votazioni dei membri del consiglio direttivo.

- b) I membri del consiglio eletti dall'assemblea nella loro prima riunione del consiglio eleggeranno il Presidente dell'Associazione Pro-Loce.
- c) L'Assemblea, con votazione segreta e separata (o per alzata di mano), procederà all'elezione di Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, composto di 3 membri.

La distribuzione delle cariche in seno al Consiglio spetta proporre al Presidente.

## Art. 8 Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri di cui un Presidente e gli altri, Consiglieri.

Del Consiglio Direttivo farà parte anche (ma senza diritto di voto) un rappresentante del comune che potrà essere o lo stesso Assessore al turismo o un suo delegato.

Il Presidente ed i membri del Consiglio saranno responsabili di tutte le deliberazioni adottate.

Il Presidente proporrà; tra i membri il Consiglio eletto, di nominare:

Un Vice Presidente;

Un Segretario;

Un Cassiere Economo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Pro – Loce ed in particolare agli stessi sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non sono, dal presente Statuto, riservate all'Assemblea. Ha facoltà, inoltre, di organizzare tutte quelle manifestazioni necessarie per la vita stessa e lo sviluppo dell'Associazione.

Per le decisioni che accedono l'ordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo deve consultare preventivamente l'Assemblea.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere Economo, compongono il comitato Esecutivo.

Esso si riunisce per motivi d'urgenza a giudizio e su convocazione del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo debbono essere comunicate al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è tenuto a presentare ogni anno all'Assemblea il Bilancio Consuntivo e Preventivo, redatti dal Collegio dei revisori dei Conti ed approvato dal Consiglio stesso. Esso dura in carica tre anni ed è convocato dal presidente ogni qual volta egli lo ritiene necessario.

I membri devono essere sempre convocati per mezzo di lettera personale e per posta oppure per via telefonica. Essi possono richiedere al Presidente la convocazione del consiglio, presentando richiesta scritta firmata dalla metà più uno.

Il consiglio delibera validamente con la presente metà più uno dei membri ed in caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente.

Per le riunioni del Consiglio non sono ammesse deleghe.

Il consigliere che sarà assente tre volte senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario e pertanto sarà sostituito secondo le modalità dell'art. 9. Per l'attuazione delle delibere è istituita dal consiglio, una segretaria retta da un Segretario scelto tra i Consiglieri del Presidente.

Il Segretario partecipa alle riunioni con diritto di voto, ed attua gli adempimenti che gli sono demandati. E' responsabile, assieme al presidente, della tenuta dei registri dai quali è la gestione contabile della Pro – Loco; inoltre egli redige, di volta in volta, il verbale delle riunioni, che sarà poi letto nella riunione successiva e firmato dal Presidente, dopo l'approvazione dei presenti. Per lo studio di particolari problemi o per l'esecuzione di particolari delibere il Consiglio può nominare delle Commissioni di cui fanno parte, oltre il Presidente ed il Segretario un Consigliere e dei soci esperti nella materia che si deve trattare.

#### Art. 9 Il Presidente

Il Presidente della Pro Loco, eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica Tre anni. Egli è, a tutti gli effetti, il legale rappresentante e responsabile dell'Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ed il Consiglio Direttivo.

In casi urgenti ed improrogabili, egli è sostituito dal Vice-presidente e in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano d'età.

In caso di dimissioni del Presidente, prima dello scadere del suo mandato, il Consiglio Direttivo elegge, un nuovo Presidente.

Qualora non si raggiunga un accordo per l'elezione del nuovo Presidente, è dimissionario tutto il Consiglio Direttivo e le sue funzioni sono svolte dal Vice presidente, ma entro un mese dalle dimissioni dovrà indire l'Assemblea straordinaria dei soci che leggerà un nuovo Consiglio Direttivo, come detto nell'art. 7 del presente Statuto.

In caso di dimissioni di un membro del consiglio direttivo, esso sarà sostituito dal primo della lista dei non eletti alla carica di consigliere.

Se non sarà disponibile nessun sostituto, il Consiglio rimarrà valido a meno che il totale dei consiglieri non scenderà al di sotto del minimo di 5 membri.

In caso di dimissioni dalla carica di Vice Presidente o Segretario o Cassiere Economo, il Consiglio Direttivo nominerà, su proposta del Presidente, la nuova carica.

#### Art. 10 Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto di 3 membri effettivi tra gli eletti dall'Assemblea dei Soci con voto segreto. Esso nomina tra i membri stessi il Presidente. Tutti i membri durano in carica tre anni.

Il collegio ha il compito di dirimere ogni controversia tra i singoli soci, fra gli organi sociali, fra questi e i Soci, con particolare riguardo al rispetto delle finalità proposte dallo Statuto della Pro – Loco. Inoltre prende le sue decisioni con voto segreto ed a maggioranza.

Il Collegio dei Proviviri deve essere investito della carica dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla sua elezione.

Esso può indicare e comunicare le seguenti misure disciplinari:

- Richiamo
- Diffida
- Sospensione
- Espulsione

Art. 11  
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio è composto di Tre Membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei soci con voto segreto e con votazione separata da quella del Consiglio e dei Probiviri. Esso nomina tra i Membri stessi il Presidente. Tutti membri saranno in carica Tre anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la funzione di verifica delle registrazioni contabili con le relative documentazioni; redige annualmente la "relazione" sul bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, prima che lo stesso sia sottoposto all'esame e all'approvazione da parte dell'assemblea. I revisori dei conti possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto; partecipando invece di diritto alle riunioni per la discussione del bilancio e nella presentazione dei rendiconti. Inoltre per mezzo del loro Presidente essi possono riferire circa l'andamento amministrativo dell'Associazione a tutti quelli che ne fanno richiesta purché Soci ed in regola con il versamento delle quote.

In caso di tre assenze senza giustificato motivo i Revisori dei Conti saranno considerati dimissionari.

Art. 12  
Compensi

I membri del Collegio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto ad alcun compenso poiché tutte le cariche sono onorifiche e gratuite.

Art. 13  
Il cassiere

Sono compiti del Cassiere:

- Tenere il Registro Cassa sempre aggiornato;
- Deve incassare i crediti dell'Associazione Pro – Loco e pagare, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, i debiti della stessa;
- Redigere il rendiconto d'ogni manifestazione e sottoporlo all'approvazione del consiglio direttivo.
- In tutte le riunioni del Consiglio Direttivo dovrà esibire il Registro Cassa in modo che, i Consiglieri stessi possano rendersi edotti dei vari movimenti della cassa stessa;
- Dopo ogni manifestazione dovrà effettuare la chiusura di cassa e sottoporla all'approvazione del Consiglio Direttivo, i cui Consiglieri se approvano, dovranno apporre la propria firma in calce;
- Esso è coadiuvato da un Vice-Cassiere che, oltre a svolgere le normali funzioni, in caso di sua assenza svolgerà le mansioni dello stesso.

Art. 14  
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Oltre ai casi previsti della legge l'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 degli associati e dal voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti aventi diritto al voto. Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre associazioni aventi fini d'utilità sociale.